

N. 350/2016 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
XI SEZIONE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Lippi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.7.2016,

nella causa iscritta al n. 350/2016 r.g. promossa da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] (Costa d'Avorio) 11.4.1994, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandra Ballerini

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova n. [REDACTED]/2015, notificato in data 16.12.2015

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");



Con ricorso depositato in data 5.2.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento n. n. [REDACTED]/2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

"Il richiedente è nato ed ha sempre vissuto, fino al momento di lasciare per la prima volta il proprio paese di origine, nella città di Gagnoa in Costa d'Avorio; che il richiedente ha sempre vissuto con la famiglia composta, oltre che da lui e dai due genitori, anche da altri quattro fratelli: due sorelle e due fratelli; che il richiedente ha lavorato come sarto fino al momento del sorgere dei problemi che l'hanno costretto ad allontanarsi dal proprio paese. Il richiedente ha detto che ha dovuto lasciare la Costa d'Avorio in quanto a seguito di un furto avvenuto nel magazzino- sartoria dove lavorava è stato, dapprima accusato, insieme al fratello, di complicità nel furto delle attrezzature, poi denunciato, processato e condannato alla pena di 20 anni di reclusione. Secondo quanto ha raccontato il richiedente, l'altro suo fratello sarebbe in seguito, dopo 11 mesi di detenzione, riuscito a corrompere una guardia ed a farlo fuggire di prigione e poi dalla Costa d'Avorio, dove non intende rientrare sia per il timore di essere nuovamente incarcerato, sia per il timore di essere ucciso dal padrone del magazzino dove è avvenuto il furto di cui è accusato e per cui è stato condannato.

Preso atto che il richiedente non ha prodotto documentazione a supporto dei fatti raccontati, tranne una memoria scritta in Italia, con l'aiuto del responsabile della struttura che lo ospita, riportante a grandi linee gli stessi fatti raccontati nel corso dell'audizione odierna.

Preso atto che il racconto dei fatti materiali che sarebbero alla base del suo forzato allontanamento dal paese di origine presenta numerose lacune che il richiedente non ha saputo colmare nel corso dell'audizione; che il racconto dei fatti appare generico e poco plausibile; che porta come motivo dell'accanimento con il richiedente da parte del datore di lavoro contrasti etnici che non trovano conferma nelle COI più recenti.

Preso atto che il timore espresso dal richiedente in caso di rientro nel proprio paese viene riferito all'esecuzione di una condanna al carcere risultante da un processo tenuto da una corte regolare ivoriana, mentre appare molto più generico e non definito il timore di essere ucciso dall'ex datore di lavoro.

Considerato che pertanto non ci sono motivi di credere che, se il ricorrente dovesse tornare nel proprio paese di origine sarebbe a rischio di persecuzione per uno dei motivi indicati articolo 1 A (2) della Convenzione di Ginevra.

Considerato che sulla base delle dichiarazioni del richiedente e delle informazioni sulla sua zona di origine non ci sono ragioni di ritenere che in caso di ritorno, egli possa andare incontro a danno grave ai sensi dell'art.14 del Dlgs n.251/2007 e sue successive modifiche .

Non si ravvisano inoltre i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Il ricorrente contesta la valutazione della Commissione e chiede di annullare il relativo provvedimento e di riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, invoca il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'udienza del 8.7.2016 , dopo l'esame di [REDACTED] condotto con l'ausilio dell'interprete, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il GD si è riservato di decidere.

Tanto premesso si ritiene di condividere solo in parte la valutazione della Commissione Territoriale.

Il ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno del proprio racconto. La descrizione dell'evasione è stata fatta in termini molto generici. Inoltre soltanto nel corso dell'interrogatorio



libero il ricorrente ha chiarito che il collega di lavoro che è stato condannato con lui per concorso in furto e sequestro di persona non è il suo fratello, ma un caro amico.

La documentazione medica prodotta non può valutarsi come elemento oggettivo di riscontro al racconto.

Peraltro, sebbene con le perplessità suindicate, non può escludersi a priori che la situazione descritta abbia un fondamento di verità.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevede che gli atti di persecuzione devono

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU);
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

- 1) lo Stato;
- 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.



Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251 occorre stabilire se in Costa di Avorio, in particolare nella zona di provenienza del ricorrente, vi sia "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato" secondo quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

- a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);
- b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);
- c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione



o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).

d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro") l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che "mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". (punto 29).

Ciò premesso, si deve escludere che si possa riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato e che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti.

In Costa d'Avorio, nella zona dalla quale il ricorrente proviene, non è in atto una situazione di conflitto armato, benché dopo le elezioni di ottobre del 2010 sia cominciata in tutto il paese una grave crisi.

Il presidente uscente Lauren Gbagbo si è rifiutato di lasciare il potere e ha fatto in modo che la Corte Costituzionale invalidasse un numero di schede sufficienti per far dichiarare Ouattara nuovo presidente.

Pochi giorni dopo entrambi i presidenti hanno organizzato due diverse cerimonie di giuramento e formato due governi e il paese è entrato in una lunga fase di stallo. Nel periodo post elettorale l'esercito che appoggiava il presidente Ouattara ha combattuto città per città per avere il controllo del paese e per estromettere Gbagbo.

Passando ad esaminare l'istanza volta ad ottenere la protezione umanitaria, si osserva che l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Pur ritenendo che la situazione descritta dal ricorrente non sia riscontrabile e che il racconto sia lacunoso, la situazione di grave instabilità del paese di provenienza porta a ritenere sussistenti le condizioni per la concessione del permesso umanitario, ravvisandosi una situazione di vulnerabilità da proteggere.

Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.



Per quanto riguarda le spese, per la natura dell'oggetto del procedimento e considerato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova n. [REDACTED]/2015, notificato in data 16.12.2015, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".

Riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.

Compensa le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 2 settembre 2016

Il GIUDICE
dott.ssa FRANCESCA LIPPI

